



Confartigianato a confronto col Governo

Otto punti per la piccola impresa

“La piccola impresa diffusa di territorio, che ha consentito all’Italia di rimanere il secondo maggior Paese manifatturiero in Europa e leader globale nei settori del made in Italy (agroalimentare, moda, legno-arredo e meccanica), è il punto di forza su cui fare leva per la ripresa del Paese. Vanno accuratamente evitate ipotesi di intervento che vedono il nostro sistema produttivo come un elemento di debolezza”. È questa la posizione che Confartigianato ha espresso nel corso di una videoconferenza coi rappresentanti dell’Esecutivo. Per Confartigianato ci sono 8 punti irrinunciabili per sostenere la ripresa. A cominciare dalla riapertura completa di tutte le attività economiche dal 18 maggio (acconciatura, estetica, pasticcerie, gelaterie, gastronomie). Ma si sollecitano anche provvedimenti per lo spostamento delle scadenze dei versamenti tributari e contributivi almeno fino al 30 settembre (ora previsto al 30 giugno) e la rateizzazione in 12 mesi (ora prevista 5 mesi), la modifica del regime tributario delle perdite che eviti di pagare imposte su redditi che non si realizzeranno nel 2020; la previsione di un ristoro alle perdite di fatturato da realizzare in misura proporzionale e non in cifra fissa. Provvedimenti di buon senso, che potrebbero restituire un minimo di serenità agli imprenditori. Ma Confartigianato ha sollevato anche il tema degli ammortizzatori sociali, in coerenza con gli impegni dell’Esecutivo a “non lasciare nessuno escluso”, deve essere prevista una adeguata dotazione di risorse, pari ad almeno 1 miliardo, per finanziare il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato. Senza dimenticare la necessità di un chiarimento che escluda l’applicazione del principio della presunzione semplice per il riconoscimento di

malattia professionale del Covid-19, evitando future azioni di rivalsa e azioni di responsabilità civile e penale in capo al datore di lavoro. Per Confartigianato sono altresì necessarie maggiore flessibilità della normativa sul tempo determinato e la reintroduzione dei voucher così come la forte riduzione della burocrazia a partire dalla sospensione del codice degli appalti per lasciare in vigore la sola normativa europea e l’adozione, come riferimento generale, del ‘modello Ponte Morandi’. Conclude il segretario dell’Associazione forlivese Marco Valenti “le aziende, per scongiurare la chiusura, hanno trasformato la produzione, introdotto nuove lavorazioni, diversificato i servizi, ma non possono essere lasciate sole dalle istituzioni. Occorrono provvedimenti che restituiscano fiducia a chi, oggi, sta mettendo in gioco risorse proprie per continuare a operare. Gli imprenditori stanno sfidando le difficoltà della crisi da più di dieci anni, non permettiamo che una pandemia vanifichi ciò che hanno fatto dal 2008 a oggi.”

Modalità di accesso agli uffici di Confartigianato di Forlì

Si può accedere agli uffici solo con il naso e la bocca coperti da una mascherina o con altra modalità equivalente, una sola persona alla volta mantenendo le distanze di sicurezza di almeno 1 metro, anche in caso di attesa fuori dai locali.

Chiediamo, inoltre, di permanere all’interno degli uffici solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle pratiche.

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
	pomeriggio su appuntamento		
Martedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
	pomeriggio	dalle 14.30	alle 17.00
Mercoledì	mattina	dalle 8.30	alle 13
	CHIUSO		
Giovedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
	pomeriggio	dalle 14.30	alle 17.00
Venerdì	mattina	dalle 8.30	alle 13
	pomeriggio su appuntamento		
Sabato	mattina	dalle 8.30	alle 12.00
	CHIUSO		

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

●●● IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale:

Chiarimenti sul modello 730 da pag. 2

Consulenza del Lavoro: La conversione in legge del decreto Cura Italia

da pag. 8

Credito:

La convenzione di tesoreria, Aiuto all'avviamento di microimprese extra-agricole in zone rurali

da pag. 9

Categorie e Mercato:

Comparto benessere

Confartigianato chiede la riapertura da pag. 13

Modello 730/2020 e precompilata 2020

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2020 disciplina le regole per l'accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

Il Coronavirus ha in parte riscritto il calendario della precompilata 2020:

- ➔ Dal **5 maggio** è possibile visualizzare online i dati precaricati in base alle informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o trasmesse all'Agenzia da soggetti esterni come farmacie, medici, banche, assicurazioni, eccetera. Sarà anche possibile consultare l'elenco dei dati che il Fisco non ha potuto inserire perché incompleti o incongruenti
- ➔ dal **14 maggio** sarà possibile accettare, modificare ed inviare il 730 attraverso applicazione web disponibile sullo stesso portale. Per orientarsi in modo più sicuro e veloce l'amministrazione mette a disposizione una procedura online di compilazione assistita del quadro E per gli oneri detraibili e deducibili
- ➔ dal **25 maggio** sarà possibile completare, integrare, correggere o annullare la dichiarazione dei redditi già trasmessa. In particolare, da questa data è possibile:
 - inviare il modello **Redditi aggiuntivo** che in pratica completa il 730/2020 precompilato già inviato, presentando il frontespizio e i quadri RM, RT ed RW in caso, ad esempio, di redditi

percepiti, nello scorso anno, soggetti, rispettivamente, a tassazione separata e a imposta sostitutiva, plusvalenze di natura finanziaria o investimenti e attività finanziarie all'estero

- inviare il modello **Redditi correttivo** per rimediare a sviste o dimenticanze nell'inserimento dei dati o per sostituire i modelli 730/2020 o Redditi già inviati annullare (una sola volta) il 730 già inviato.

- fino al **22 giugno** il 730/2020 già presentato può essere annullato e sostituito ed è possibile inviare una nuova dichiarazione tramite la stessa applicazione web.

- il **30 settembre** è l'ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione dei redditi precompilata 2020 direttamente dall'interessato oppure al sostituto d'imposta o al Caf (la scadenza è stata unificata a prescindere dalla modalità scelta). In questo caso il DI n. 9/2020 anti-coronavirus ha anticipato di un anno l'entrata in vigore della nuova scadenza del 30 settembre (in sostituzione del 23 luglio) per la presentazione della dichiarazione dei redditi, prevista dal Collegato alla legge di bilancio 2020 (DI n. 124/2019).

- il **26 ottobre** è il termine fissato per la consegna al Caf o a un professionista abilitato del 730 integrativo, possibile soltanto se la modifica comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata

- c'è tempo, invece, fino al **10 novembre** per presentare il 730 correttivo di tipo 2. Si tratta dell'ipotesi in cui l'Agenzia delle entrate comu-

nica che il sostituto d'imposta segnalato nella dichiarazione presentata ha inviato al Fisco un avviso di diniego all'esecuzione del conguaglio. In tal caso, il contribuente può presentare il modello correttivo di tipo 2 indicando un diverso sostituto d'imposta o nessun sostituto d'imposta. Trascorsa la scadenza del 10 novembre, sarà possibile rimediare inviando il modello Redditi

- il **30 novembre** segna, infine, la dead line per presentare il Redditi 2020 precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo o aggiuntivo del 730/2020. nazionale.

Delega a distanza per chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato

In un periodo in cui è raccomandabile “mantenere le distanze”, l'articolo 25 del DI n. 23/2020 (decreto “Liquidità imprese”) trova la soluzione per chi è abituato a recarsi presso un Caf o a rivolgersi a un professionista abilitato per trasmettere la propria dichiarazione dei redditi. La norma prevede, infatti, che i titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possano inviare agevolmente da casa, online, ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati la scansione della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e della documentazione necessaria, allegando anche copia del documento di identità. Se ciò non fosse possibile, al posto della sottoscrizione della delega, il contribuente può trasmettere, in via telematica, la scansione di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.

Decreti “Cura Italia” e “Liquidità” e ulteriori chiarimenti interpretativi

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020 fornisce ulteriori chiarimenti sulle misure adottate per l'emergenza epidemiologica dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità imprese” (DI n.18/2020 e DI n.23/2020).

Mascherine detraibili ma occhio alla conformità

Fra i quesiti sottoposti al vaglio dell'Agenzia, quello relativo alla detrazione delle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e, in particolare, delle mascherine di protezione (detrazione spettante nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro).

La circolare ricorda in primo luogo che per l'individuazione delle spese sanitarie detraibili è possibile consultare l'apposito elenco nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del ministero della Salute. Ai fini della detraibilità occorre verificare se la singola tipologia di mascherina protettiva rientri fra i dispositivi medici individuati dal ministero, tenuto conto che, nell'attuale situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico, come definito dal citato ministero. In linea generale, per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l'indicazione “dispositivo medico”. La natura del prodotto, come dispositivo medico, può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate per trasmettere i dati al Sistema tessera sanitaria, come il codice AD (“spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura Ce”).

Se il documento di spesa riporta il codice AD, ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura Ce. Nel caso in cui non lo contenga, bisogna conservare la documentazione dalla quale risulti il marchio Ce, se il dispositivo è incluso nella “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del ministero della Salute; se non compreso nell'elenco, invece, dovrà essere conservata anche l'attestazione di conformità alla normativa europea.

Tali spese, infine, sono detraibili anche se i dispositivi non sono acquistati in farmacia, a patto che risultino soddisfatte le condizioni indicate.

Detrazioni semplificate per le donazioni alla Protezione civile

Le erogazioni liberali in denaro nei confronti del dipartimento della Protezione civile per l'emergenza Covid-19, ai fini della detraibilità, devono essere effettuate con versamento bancario o postale, tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

La detrazione non spetta, quindi, solo nel caso in cui siano effettuate in contanti.

Per la detrazione è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica Co-

vid-19. Per quanto riguarda, invece, le erogazioni in denaro al dipartimento della Protezione Civile per il tramite piattaforme di crowdfunding (nonché quelle eseguite per il tramite degli enti di cui all'articolo 27 della legge n. 133/1999) i contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestata l'operazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati all'emergenza Covid-19.

Le diverse sospensioni

La circolare delinea un quadro dettagliato delle sospensioni varate per adempimenti e procedimenti dai decreti "Cura Italia" e "Liquidità imprese". Tra gli adempimenti in stop, che possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, rientrano la presentazione della dichiarazione annuale Iva, la presentazione del modello Tr, la presentazione della comunicazione della liquidazione periodica Iva (Lipe) del primo trimestre 2020, la presentazione dell'esterometro del primo trimestre 2020. L'Agenzia precisa che in assenza della presentazione della dichiarazione Iva o del modello Tr, gli uffici non potranno procedere al rimborso dell'Iva a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l'utilizzo in compensazione del credito Iva, annuale in misura superiore a 5mila euro, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge.

Gli adempimenti sospesi includono anche la presentazione del modello Intra 12 e del modello Eas.

Slitta dal 31 maggio al 30 giugno 2020 anche la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell'ammontare complessivo dei premi e degli accessori incassati, ai fini del calcolo dell'imposta sulle assicurazioni.

Sempre rinvio della scadenza al 30 giugno sia per il controllo periodico del repertorio dei notai che per la dichiarazione di banche e altri enti ai fini dell'imposta sui finanziamenti (articolo 20, Dpr n. 601/1973), anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia. Sospeso infine l'obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto (articolo 19, Dpr n. 131/1986).

Via libera all'accordo di conciliazione a distanza

L'Agenzia sottolinea l'opportunità, durante il periodo emergenziale, di concludere accordi di con-

ciliazione a distanza fuori udienza (articolo 48, Dlgs n. 546/1992) in considerazione della primaria esigenza di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti. Come già chiarito nella circolare n. 6/2020, le indicazioni fornite in merito alle modalità di gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione possono essere adattate a qualsiasi altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l'intesa con il contribuente. Il deposito dell'accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l'ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite Sigit (Sistema informativo della giustizia tributaria).

Computo dei giorni per le "adesioni"

L'Agenzia conferma che per le istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento, alla sospensione per l'impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall'articolo 83 del DI "Cura Italia", estesa poi fino all'11 maggio dal DI "Liquidità imprese", si sommano sia il termine di sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e sia la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto.

Per i misuratori fiscali conformità autocertificata

In considerazione dell'obbligo per gli esercenti, i laboratori e i tecnici abilitati di richiedere l'effettuazione delle verifiche periodiche degli apparecchi misuratori fiscali entro i termini della loro scadenza periodica (provvedimento del 28 luglio 2003), l'Agenzia precisa che tali adempimenti, se scadono tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, rientrano nella sospensione del "Cura Italia" e possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. La circolare chiarisce, inoltre, che nel periodo dell'emergenza i controlli di conformità per i nuovi misuratori e registratori telematici, che dovrebbero effettuare gli uffici Territorio delle Dp, potranno essere effettuati e autocertificati dalle stesse aziende produttrici, con invio dell'autocertificazione tramite pec alla Dc Tecnologie e Innovazione delle Entrate.

Infine, le abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati alle verifiche periodiche, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Di conseguenza dovranno essere inviate dai soggetti abilitati entro i 90

giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino allo stesso termine resteranno valide le autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli uffici delle Entrate, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Credito negozi: inclusi condominio e pertinenze

Riguardo il credito d'imposta per botteghe e negozi nel documento di prassi viene chiarito che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell'importo totale sul quale calcolare il credito d'imposta. Il bonus, inoltre, spetta sull'intero canone anche nel caso in cui parte di esso sia riferibile a una pertinenza, purché questa sia utilizzata per lo svolgimento dell'attività.

Bonus lavoratori dipendenti

E' un altro argomento su cui sono stati forniti diversi chiarimenti. Fermo restando che, come già indicato nella circolare n. 8/2020, per il calcolo del limite reddituale di 40mila euro, bisogna tenere conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria, con conseguente esclusione dei redditi assoggettati a tassazione separata e a imposta sostitutiva, l'Agenzia chiarisce i criteri di determinazione della predetta soglia nel caso in cui il lavoratore fruisca dell'agevolazione fiscale per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero o per i lavoratori impatriati.

Poiché la norma prevede un premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti che "possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro", in ragione della ratio della norma, volta ad agevolare i soli lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 40 mila, l'Agenzia ritiene che per calcolare tale limite, occorre considerare i redditi effettivamente percepiti dal lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso fruisca dell'agevolazione fiscale che gli consente di far concorrere a tassazione un reddito ridotto.

Riguardo invece i lavoratori dipendenti, residenti in Italia che prestano l'attività lavorativa all'estero, questi, precisa la circolare, non potranno fruire del bonus di 100 euro. L'Agenzia, infatti, ricordando che l'agevolazione fa parte del decreto "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", emanate in ragione della situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese,

ritiene che il sostituto d'imposta italiano non possa erogare il bonus ai propri dipendenti che svolgono l'attività lavorativa all'estero.

Definiti i criteri di accesso al regime premiale per il 2019 per gli ISA 2020

Individuati con il provvedimento del 30 aprile 2020 i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali relativi al periodo d'imposta 2019.

Per il periodo d'imposta 2019, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha previsto che il giudizio di affidabilità fiscale che consente l'accesso ai benefici premiali potrà essere conseguito anche sulla base della media dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

Gli Isa forniscono un giudizio di affidabilità fiscale sul contribuente, in base al quale possono essere riconosciuti particolari benefici fiscali; tale aspetto rappresenta un elemento di sostanziale discontinuità rispetto al mondo degli studi di settore e agli altri strumenti di ricostruzione presuntiva dei ricavi e dei compensi che rispondevano, invece, a una logica finalizzata all'attività di accertamento dei redditi.

I benefici fiscali previsti alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis, riguardano:

- ➔ l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap
- ➔ l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50mila euro annui (si ricorda che i benefici previsti alle lettere a) e b), con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli Isa per l'analogo periodo d'imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito Iva infrannuale, nonché della dichiarazione annuale Iva, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette)

- ➔ l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative prevista dall'articolo 30 della legge n. 724/1994, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, secondo periodo del comma 36-decies, del DI n. 138/2011
- ➔ l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, Dpr n. 600/1973, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr n. 633/1972)
- ➔ l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/1972
- ➔ l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38, Dpr n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Riguardo ai nuovi criteri di accesso alle agevolazioni, infatti, nelle motivazioni del provvedimento si legge che, al fine di consentire l'accesso ai benefici premiali anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità fiscale ripetuta nel tempo, sono stati estesi i benefici previsti dalle lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell'articolo 9-bis, del decreto, ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice ottenuta a seguito dell'applicazione degli Isa per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

A tale proposito, il livello di affidabilità calcolato sulla base dei due anni d'imposta è stato individuato secondo i seguenti criteri: aumentandolo di un importo pari a "0,5", per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita a un solo anno, è fissata a 8 e 8,5 e mantenendo il medesimo valore per quanto riguarda i benefici premiali il cui tetto, riferito a un solo anno, è fissata a 9. Nello specifico, con riferimento ai benefici relativi alla compensazione delle imposte dirette, Irap, Iva e rimborso Iva, l'accesso è condizionato all'attribuzione del punteggio Isa pari a 8 ottenuto nel p.i. 2019 ovvero, alternativamente, del punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra i punteggi Isa relativi al p.i. 2019 e a quello precedente.

Per quanto concerne la disapplicazione della disciplina società non operative, il beneficio è condi-

zionato all'attribuzione del punteggio almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli Isa per il periodo d'imposta 2019, ovvero, alternativamente, del punteggio pari a 9 ottenuto come media tra i punteggi Isa relativi al p.i. 2019 e a quello precedente.

Per quanto riguarda l'esclusione degli accertamenti analitico-presuntivi, il beneficio è condizionato all'attribuzione del punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell'applicazione degli Isa per il periodo d'imposta 2019, ovvero, alternativamente, del punteggio pari a 9 ottenuto come media tra i punteggi Isa relativi al p.i. 2019 e a quello precedente.

Con riferimento alla riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento per l'annualità di imposta 2019 è stato confermato il criterio dello scorso anno (livello di affidabilità almeno pari a 8) ma, a differenza dei precedenti benefici, non sono stati previsti nuovi criteri.

Riguardo, infine, all'innalzamento delle soglie per l'accertamento sintetico del reddito, il beneficio è condizionato all'attribuzione del punteggio almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli Isa per il periodo d'imposta 2019, ovvero, alternativamente, del punteggio pari a 9 ottenuto come media tra i punteggi Isa relativi al p.i. 2019 e a quello precedente.

Per accedere alle suddette agevolazioni è inoltre necessario che:

Beneficio	Criterio di accesso basato su punteggio Isa per il periodo 2019	Nuovo criterio di accesso "aggiuntivo" basato su punteggio Isa periodi d'imposta 2018 e 2019
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle Iidd e all'Irap	8 nel periodo d'imposta di applicazione	8,5 ottenuto come media tra il periodo d'imposta di applicazione e quello precedente
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50euro annui	8 nel periodo d'imposta di applicazione	8,5 ottenuto come media tra il periodo d'imposta di applicazione e quello precedente
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi	8,5 nel periodo d'imposta di applicazione	9 ottenuto come media tra il periodo d'imposta di applicazione e quello precedente
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento	8 nel periodo d'imposta di applicazione	_____
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle Sno	9 nel periodo d'imposta di applicazione	9 ottenuto come media tra il periodo d'imposta di applicazione e quello precedente
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato	9 nel periodo d'imposta di applicazione	9 ottenuto come media tra il periodo d'imposta di applicazione e quello precedente

Francesco Bandini

f.bandini@confartigianato.fo.it

DECRETO “CURA ITALIA” CONVERSIONE IN LEGGE

In data 29/04/2020 è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 16 della Gazzetta Ufficiale n. 110 la Legge n. 27 del 24/04/2020 di Conversione del D.L. n. 18/2020 c.d. Decreto “Cura Italia”.

Riepiloghiamo Le principali modifiche apportate in fase di conversione.

Art. 19) Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

La legge di conversione apporta un'unica modifica all'articolo 19 togliendo quanto previsto in merito all'obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto alle organizzazioni sindacali.

Art. 19 bis) Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine

L'articolo è stato introdotto solo in fase di conversione e prevede la possibilità per le aziende che usufruiscono degli ammortizzatori Covid-19 di cui agli articoli dal 19 al 22 dello stesso decreto (CIGO, FIS, Cig in Deroga e FSBA), in deroga alla normativa vigente, di poter prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato in scadenza.

Art. 39) Disposizioni in materia di lavoro agile

Le procedure semplificate di accesso al lavoro agile sono state prorogate fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 mentre precedentemente erano state previste fino al 30/04/2020.

Inoltre il diritto di svolgere la propria prestazione in modalità agile riconosciuta ai lavoratori portatori di handicap grave, ai loro familiari, ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie è esteso anche ai lavoratori immunodepressi e ai loro familiari.

Art. 46) Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

Dal 17/03/2020 per 60 giorni è preclusa la possibilità di licenziare i lavoratori per giustificato motivo oggettivo, sia individuale che collettivo.

La conversione ha previsto l'eccezione per i licenziamenti per fine contratto di appalto nel caso

in cui gli stessi lavoratori vengano assunti dalla ditta subentrante nel contratto di appalto.

Art. 103) Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Il comma 2 della norma, riformulato in sede di conversione, dispone la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Viene, quindi, ampliato l'arco temporale della sospensione rispetto al testo originario del decreto che, al comma 2, disponeva invece la proroga fino al 15 giugno 2020 della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che fossero in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Soggiace alla normativa sopra riportata anche il modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

INCENTIVI PER ASSUNZIONE UNDER 35 ANNO 2019

La legge nr. 160 del 27 dicembre 2019 (cd. Legge di Bilancio 2019) pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 n. 304, aveva previsto la possibilità di beneficiare anche per l'anno 2019 dell'agevolazione contributiva in caso di azienda che assumano o stabilizzino giovani di età inferiore a 35 anni che non avessero mai lavorato prima a tempo indeterminato.

In data 28 aprile 2020 l'Inps, con la circolare n. 52, ha fornito le istruzioni operative per poter procedere al recupero dello sgravio non usufruito negli anni 2019 e 2020.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI MAGGIO 2020

Condizioni valide per le seguenti banche: Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Unipol Banca, Credem

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 4,137%	Euribor 3m + 5,350 = 5,087%	Euribor 3m + 6,750 = 6,487%	Euribor 3m + 8,300 = 8,037%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,737%	Euribor 3m + 3,700 = 3,437%	Euribor 3m + 4,700 = 4,437%	Euribor 3m + 5,400 = 5,137%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,737%	Euribor 3m + 3,700 = 3,437%	Euribor 3m + 4,700 = 4,437%	Euribor 3m + 5,400 = 5,137%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,987%	Euribor 3m + 5,150 = 4,887%	Euribor 3m + 6,300 = 6,037%	Euribor 3m + 8,300 = 8,037%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 2,137%	Euribor 3m + 2,900 = 2,637%	Euribor 3m + 4,700 = 4,437%	Euribor 3m + 5,400 = 5,137%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,737%	Euribor 3m + 3,700 = 3,437%	Euribor 3m + 4,700 = 4,437%	Euribor 3m + 5,400 = 5,137%

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,987%	Euribor 3m + 5,150 = 4,887%	Euribor 3m + 6,750 = 6,487%	Euribor 3m + 8,300 = 8,037%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,737%	Euribor 3m + 3,700 = 3,437%	Euribor 3m + 4,700 = 4,437%	Euribor 3m + 5,400 = 5,137%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,737%	Euribor 3m + 3,700 = 3,437%	Euribor 3m + 4,700 = 4,437%	Euribor 3m + 5,400 = 5,137%

* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,987%	Euribor 3m + 5,150 = 4,887%	Euribor 3m + 6,300 = 6,037%	Euribor 3m + 7,500 = 7,237%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 2,137%	Euribor 3m + 2,900 = 2,637%	Euribor 3m + 3,800 = 3,537%	Euribor 3m + 4,900 = 4,637%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,737%	Euribor 3m + 3,700 = 3,437%	Euribor 3m + 4,700 = 4,437%	Euribor 3m + 5,400 = 5,137%

Contributi per la sicurezza sanitaria di alberghi, strutture ricettive, stabilimenti termali e pubblici esercizi

La Regione ha messo a disposizione tre milioni di euro (2 per alberghi e strutture ricettive, 1 per i pubblici esercizi) per far ripartire in sicurezza un settore colpito duramente dall'emergenza.

Beneficiari: strutture ricettive alberghiere (ai sensi comma 6 art. 4 L.R. 16/04), residenze turistiche, campeggi, villaggi turistici, marina resort, stabilimenti termali, attività (anche stagionali) di somministrazione alimenti e bevande.

Spese ammissibili: quelle superiori a €. 2.000 per acquisto e installazione di impianti e dispositivi che consentano di proseguire l'attività con la garanzia di adeguata protezione e salubrità dei lavoratori e dei clienti (es. sistemi di controllo della temperatura corporea, attrezzature per la sanificazione, sistemi per regolare il transito dei lavoratori e dei clienti), consulenze finalizzate agli scopi del bando (nella misura massima pari al 10% della spesa ammissibile). Le spese devono essere sostenute nel periodo compreso fra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. Per permettere la verifica degli avvenuti pagamenti ogni fattura deve essere pagata con bonifico bancario o ricevuta bancaria singola.

Contributo: l'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari all'80% delle spese ammissibili. L'importo massimo di contributo concedibile è di €. 5.000.

Forma tecnica: mutuo chirografario collegato al cosiddetto "Contributo liquidità COVID" garantito da Artigiancredito.

Regime d'aiuto: il contributo viene concesso in regime de minimis, ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013. Tale contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse sulle medesime spese.

Il nostro impegno nell'informare costantemente le imprese non ci esime dal segnalare lo scarso appeal di questo bando. I motivi sono principalmente due: il primo è l'impossibilità di inoltrare la domanda direttamente alla Regione. L'impresa è infatti costretta a rivolgersi a un Confidi, con aumento di burocrazia e costi. Il secondo è la non cumulabilità con il credito d'imposta (contenuto nell'imminente Decreto Rilancio) per le spese di sanificazione periodica e di adeguamento degli spazi lavorativi.

Per informazioni contattare l'ufficio credito, credito@confartigianato.fo.it

Aiuto all'avviamento di microimprese extra-agricole in zone rurali

Il Gal L'Altra Romagna disciplina l'attuazione dell'Avviso Pubblico relativo agli interventi previsti nel PSR 2014-2020 - Misura 19 - Azione specifica 19.2.02 - Obiettivo specifico 2 "Facilitare la nascita di imprese extra agricole nelle zone rurali più marginali per contribuire all'occupazione in ambito locale" - Azione specifica 8 "Qualificazione delle microimprese extra-agricole in zone rurali" Focus area P6A "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e l'occupazione", secondo i contenuti definiti nel PSR medesimo e nel Piano di Azione Locale.

Il presente bando definisce i criteri e le procedure di attuazione del suddetto tipo di operazione e disciplina la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dei potenziali beneficiari e il relativo procedimento. Obiettivo è contribuire alla riqualificazione ed ammodernamento delle imprese extra agricole nelle zone rurali più marginali creando innovazione dell'iniziativa imprenditoriale in settori alternativi a quello agricolo, con interventi di miglioramento del tessuto imprenditoriale locale, favorendo lo sviluppo dell'occupazione, il potenziamento della ricettività turistica e la fornitura di servizi alla popolazione residente.

Requisiti e condizioni:

1. essere iscritto alla CCIAA al momento della presentazione della domanda di sostegno;
 - per i liberi professionisti: essere in possesso al momento della presentazione della domanda di sostegno di partita iva rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività da attestare tramite presentazione di copia della dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini iva - imprese individuali e lavoratori autonomi, presentata all'Agenzia delle Entrate, dalla

- quale risulti l'attività svolta, la relativa data di avvio e il luogo di svolgimento della stessa.
2. essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E.;
 3. essere un'impresa attiva, non essere in stato di liquidazione o non essere stato soggetto a procedure di fallimento o concordato preventivo nell'ultimo quinquennio dalla data della presentazione della domanda di sostegno; si specifica che il presente requisito non è applicabile ai liberi professionisti;
 4. i soggetti con obbligo di iscrizione all' INPS e all' INAIL devono essere in regola con la posizione contributiva; il requisito sarà verificato in sede di istruttoria della domanda di sostegno e dell'eventuale concessione dell'aiuto. La non regolarità costituirà elemento ostativo all'ammissibilità ed alla concessione. La regolarità contributiva sarà verificata inoltre al momento della istruttoria della liquidazione delle domande di pagamento. Nel caso di impresa costituita in forma di società di persone la verifica della regolarità contributiva include quella delle posizioni individuali dei singoli soci;
 5. rispettare le norme in materia di prevenzione da infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 6. non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per fondi Comunitari ricevuti in maniera indebita;
 7. presentare un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) qualificato da un punteggio superiore ad una soglia minima;
 8. risultare iscritto all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata, secondo le precisazioni di cui al successivo paragrafo 13.1;
 9. realizzare l'intervento nel territorio del Gal L'Altra Romagna, come riportato in Allegato 1.1. Si richiede che l'impresa, al momento della liquidazione, abbia almeno una propria unità operativa nel territorio del Gal L'Altra Romagna;
 10. impegnarsi a continuare l'attività e a non alienare i beni oggetto di contributo per il tempo necessario al fine di soddisfare il vincolo di destinazione d'uso, secondo quanto previsto all'art. 71 Reg. UE n. 1303/2013; in caso di società, la durata del contratto societario deve essere pari almeno al vincolo di destinazione degli investimenti.

Si intende per impresa extra-agricola l'impresa che non esercita le attività previste all'art. 2135 del Codice Civile. In particolare in caso di esercizio di una pluralità di attività, l'esercizio di attività agricola non dovrà essere praticata neppure quale attività secondaria.

L'azione specifica A.2.3.8 è applicabile su tutto il territorio del Gal L'Altra Romagna così suddiviso:

- Aree ad agricoltura intensiva e specializzata (zone B) ovvero:
 - Comune di Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Meldola, Modigliana, Montiano, Roncofreddo; Comune di Castel Bolognese (parzialmente), Faenza (parzialmente), Riolo Terme.
- Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D) ovvero:
 - Comune di Bagno di Romagna, Galeata, Mercato Saraceno, Portico e San Benedetto, Predappio,
 - Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto, Comune di Brisighella, Casola Valsenio.

Condizioni

Ai fini del presente bando sono ammissibili tipologie di costi per spese materiali e immateriali purché funzionali e riconducibili alle attività sovvenzionabili, di seguito esplicitate:

- a) costi di realizzazione del progetto (investimenti specifici legati allo sviluppo del progetto, quale: forniture, spese per materiale o piccoli investimenti fisici riconducibili al progetto);
- b) ristrutturazione di immobili destinati all'attività aziendale, eccetto la manutenzione ordinaria;
- c) arredi funzionali all'attività;
- d) strumenti, apparecchiature, macchinari, attrezzature funzionali al processo di sviluppo aziendale;

- e) impianti, attrezzature per la lavorazione/trasformazione/conservazione dei prodotti e/o servizi offerti o somministrati. I prodotti aziendali non devono essere, in entrata ed uscita, produzioni di cui all'allegato 1 del Trattato che istituisce la Comunità Europea (Art. 32);
- f) investimenti funzionali alla vendita delle produzioni/servizi aziendali;
- g) veicoli con relativi loro allestimenti purché strettamente funzionali alle attività extra-agricole oggetto del Piano di investimento o solo il loro allestimento;
- h) costi di informazione e comunicazione, quali pubblicazioni, comunicazioni, acquisti di spazi pubblicitari e publi-redazionali su riviste e carta stampata, acquisto spazi e servizi a carattere radiotelevisivo);
- i) realizzazione siti web entro il limite massimo del 10% della spesa;
- l) acquisizione di hardware e software con sistema operativo compatibile nel limite del 20% dell'importo della spesa purché funzionali e riconducibili alle attività (acquisto combinato; si intende combinato l'acquisto contestuale di hardware e software);
- m) investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici specialistici e/o acquisizione di brevetti/licenze, entro il limite massimo del 10% della spesa;
- n) spese generali massimo 10%, tra cui le spese sostenute propedeutiche alla predisposizione del PSA, quali onorari di professionisti e consulenti. Per risultare ammissibile il PSA dovrà essere di un importo superiore a Euro 15.000 fino a un importo massimo di Euro 50.000.

Non risultano ammissibili investimenti avviati in data antecedente o uguale a quella della domanda di sostegno.

Il sostegno è concesso nella percentuale del 40% sull'ammontare complessivo della spesa ammissibile nel caso di microimprese e PMI in forma singola.

Le risorse finanziarie allocate a favore del presente bando ammontano a Euro 160.000

È possibile elevare la percentuale al 60% nel caso di microimprese e PMI in forma singola che realizzano l'intervento in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici oppure in caso di progetti presentati da giovani con età non superiore a 40 anni.

Le domande potranno essere presentate al GAL L'Altra Romagna a decorrere dal 7 MAGGIO 2020 entro il 9 NOVEMBRE 2020 ore 17.00 del predetto giorno di scadenza, pena l'inammissibilità. Esse dovranno essere presentate utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG). Tra le modalità di compilazione, sottoscrizione e formalizzazione delle domande, saranno considerate ammissibili, ai fini del presente bando unicamente le seguenti

1. FIRMA AUTOGRAFA SU SUPPORTO CARTACEO - Presso CAA autorizzato da Agrea che protocolla direttamente su sistema SIAG
2. FIRMA DIGITALE - Il beneficiario produce la domanda sul sistema e firma digitalmente il documento PDF con la propria Autorità di certificazione. Il file della domanda firmata digitalmente viene caricato sul sistema SIAG. Il momento di formalizzazione coincide con l'ordine dato al Sistema di protocollare la domanda precedentemente caricata (modalità riservata agli "utenti internet" in possesso di un certificato di "Firma Digitale")

Per informazioni contattare l'ufficio credito, credito@confartigianato.fo.it

Comparto benessere

Confartigianato chiede la riapertura

Per rafforzare la dura presa di posizione contro l'abusivismo nel settore del benessere, Confartigianato è intervenuta anche con una lettera al Ministro alle Attività Economiche Stefano Patuanelli, per rappresentare la situazione di allarme delle imprese dei settori dell'acconciatura e dell'estetica rispetto ai disagi provocati dalla chiusura delle attività, imposta con DPCM dell'11 marzo 2020.

Nell'ambito dell'intervento è stato evidenziato come il provvedimento sopra richiamato, oltre a provocare pesanti danni a carico delle imprese, abbia avuto un forte impatto sulla comunità anche in termini di abitudini di vita, inerenti alla cura della persona. Chi era abituato a rivolgersi alle cure dei professionisti, piuttosto che rinunciare, ha finito col rivolgersi a chi esercita abusivamente la professione, sottovalutando i rischi. Gli effetti negativi non si esauriscono nei mancati ricavi derivanti dal periodo di lockdown per gli imprenditori, ma vengono aggravati dalla pericolosa proliferazione dell'offerta irregolare, agevolata dalla disponibilità di soggetti che - a fronte dell'impennata della richiesta - continuano a erogare abusivamente i servizi preclusi a chi opera nel rispetto della normativa, dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e pagando regolarmente le tasse.

Per questo Confartigianato ha ribadito al Ministro che il protrarsi della chiusura delle attività potrebbe provocare ripercussioni permanenti legate alla fidelizzazione della clientela da parte di tali soggetti, comportando una graduale erosione di quote del mercato regolare che peserebbe sul settore, anche dopo la riapertura delle stesse, con gravi rischi per la salute del consumatore. Per poter dare modo agli operatori del settore di ripartire, Confartigianato e Cna hanno chiesto ai sindaci dei comuni del comprensorio forlivese di prolungare l'orario giornaliero di apertura al pubblico dalle ore 7,00 alle ore 22,00, di poter derogare gli orari di chiusura di tutti i giorni della settimana ossia da lunedì a domenica compresi e di considerare il 2 giugno e i patroni dei vari comuni non festivi.

Per informazioni contattare la referente Fabiola Foschi allo 0543452844.